

REGOLAMENTO (CE) N. 539/94 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1994

che autorizza l'Irlanda a derogare al tenore minimo di materia grassa del latte destinato al consumo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1411/71, il latte intero destinato ad essere consegnato ai consumatori deve avere un tenore minimo di materia grassa pari a 3,50 %; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 dello stesso regolamento, possono essere concesse deroghe nelle regioni in cui il tenore naturale di materia grassa del latte prodotto inferiore a 3,50 %; che l'Irlanda ha chiesto l'applicazione di tale disposizione in tutto il suo territorio; che, alla luce delle motivazioni fornite da questo Stato membro, è opportuno concedere la deroga succitata per il periodo per il quale ne è stata dimostrata la necessità; che è opportuno seguire attentamente l'applicazione di tale provvedimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Può essere venduto come latte intero non normalizzato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1411/71, il latte prodotto in Irlanda, il cui tenore naturale di materia grassa è inferiore a 3,50 %.

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 provvede a che il latte oggetto della presente deroga non sia sottoposto a scrematura.

Esso informa la Commissione dei provvedimenti a tal fine adottati, nonché dell'applicazione della deroga.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° marzo al 31 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

(2) GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 6.